

Questioni di effetti patrimoniali delle unioni registrate

Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

Per pronunciarsi sulle domande di dichiarazione di esecutività: il tribunale di primo grado e più specificamente il tribunale in materia di diritto di famiglia.

Per quanto riguarda i ricorsi contro le sentenze emesse su queste domande:

per presentare opposizione: il tribunale di primo grado, più specificamente il tribunale in materia di diritto di famiglia;

per presentare appello: la Corte d'appello.

Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50

La sentenza emessa in appello può essere impugnata solo dinanzi alla Corte di cassazione.

Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2

Nessun'altra autorità ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2.

Ultimo aggiornamento: 17/09/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.